

La cosa che preoccupa di più, invece, sono le dichiarazioni di Galati. Per la verità, tali dichiarazioni sono molto gravi, come ho già detto, però sono anche molto vaghe, molto generiche. Abbiamo a questo proposito la deposizione del colonnello Bozzo, che abbiamo ascoltato in Commissione, che è molto significativa. Galati infatti dice molte cose al generale Dalla Chiesa ed al colonnello Bozzo; dice anche che è in gestazione un progetto relativo ad un generale statunitense, il progetto Dozier; e dice anche che è in gestazione il rapimento di un esponente socialista meridionale. I carabinieri danno ascolto soltanto alla prima indicazione, seguono la pista Dozier (e per la verità non la seguono neanche troppo bene, perché forse si accorgeranno in un secondo momento che era una pista da seguire in via preventiva). Non danno però credito alle dichiarazioni di Galati per quanto riguarda i tentativi terroristici al sud, perché le considerano troppo generiche. Questo ci dà una prima indicazione della credibilità di questo imputato teste; della sua credibilità oggettiva, perché soggettivamente poteva essere in buona fede.

C'è però un'accusa più specifica che il Galati fa, ed è quella che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Non mi riferisco tanto al rapimento dell'uomo politico socialista, quanto all'accusa relativa ai rapporti fra Senzani, la *'ndrangheta* e Mancini.

Anche a questo proposito la deposizione in Commissione di Fenzi è stata secondo me molto illuminante per la scoperta delle dinamiche di queste voci. Fenzi infatti ci ha detto che questa accusa specifica sembra il frutto di una sovrapposizione, anche qui, di due voci: una era quella che girava nel tam tam del circuito penitenziario circa il rapporto fra Senzani ed un esponente socialista. In un primo tempo non si sapeva chi fosse tale esponente; è dunque evidente come il Galati possa aver pensato che si trattasse del Mancini. Soltanto dopo che *l'Europeo*, nell'agosto del 1981, pubblicò un ritratto del senatore Pittella, si capì — cosa che

Moretti sapeva dall'inizio — che il rapporto fra Senzani, quell'area delle Brigate rosse e l'esponente socialista era in realtà il rapporto fra Senzani ed il senatore Pittella. Questa dunque era la voce che circolava in carcere, senza che il nome dell'esponente socialista fosse chiaramente individuato.

La seconda voce, sovrapposta alla prima nella ricostruzione soggettiva del Galati, era quella relativa al rapporto fra l'onorevole Mancini e la moglie o la compagna di Fenzi, cioè Isabella Ravazzi, tramite l'avvocato Cavaliere. In effetti, Mancini aveva conosciuto la Ravazzi, per ragioni umanitarie, per ragioni garantiste; l'aveva ospitata a casa durante le ferie. Fenzi, avendo saputo che la moglie aveva conosciuto Mancini, lo diceva in carcere, forse magari vantandosene. Ecco che da queste due voci — rapporto tra Mancini e Ravazzi, rapporto tra Senzani ed un esponente socialista (che ancora non si sapeva essere il senatore Pittella) — nasce la voce del rapporto fra Mancini, *'ndrangheta* e Senzani.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, facendo due considerazioni finali. Mancano le prove che le voci accusatorie contro Mancini rispondano a realtà, perché quelle che abbiamo potuto esaminare si sono rivelate voci accusatorie prive di consistenza, che hanno ricevuto un'altra spiegazione. Direi di più: mancano le prove che queste voci rispondano a realtà nei limiti dell'efficacia investigativa che sono propri e connaturati alla Commissione per i procedimenti d'accusa ed alla giustizia politica. Questo infatti è il punto che non ci dobbiamo nascondere: noi inquirenti abbiamo dei limiti di efficacia investigativa che sicuramente la giustizia ordinaria non ha.

Eppure, in questi limiti di efficacia investigativa, che dipendono dal tempo, dalle strettoie processuali, dalla composizione della Commissione e da tanti altri deficit strutturali di funzionalità, abbiamo raccolto elementi processuali che sgonfiano la portata accusatoria degli altri elementi che avevo indicato.

Certo, si poteva andare più a fondo.

Ecco perché io dico che non abbiamo reso un buon servizio all'onorevole Mancini quando abbiamo stabilito la nostra competenza, perché sono sicuro che in una investigazione più accurata — anche da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, collega Spadaccia — si sarebbe dissipato ancora di più qualsiasi elemento di sospetto.

Infatti, l'opinione pubblica media, cosa penserà in questa situazione nei confronti dell'onorevole Mancini? Non continuerà a pensare che il Parlamento ha affermato la propria competenza per insabbiare? Al contrario, il buon servizio all'onorevole Mancini o, meglio, il buon servizio alla giustizia avrebbe richiesto una procedura diversa, che fosse sboccata nella competenza della autorità giudiziaria ordinaria e che avesse affidato a tale autorità una maggiore capacità investigativa sul tema.

Ribadisco, tuttavia, che, nei limiti della nostra efficacia investigativa, cioè nei limiti del nostro lavoro, non abbiamo prove che Mancini avesse responsabilità per associazione sovversiva, per banda armata o comunque per legami penalmente rilevanti con questa area del terrorismo.

Pertanto, per una concezione garantista del processo politico-costituzionale, arrivo alla conclusione che bisogna dare il nostro assenso all'archiviazione. In effetti, così come credo che per una concezione garantista dovessimo affermare la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, per la stessa concezione garantista ritengo che dobbiamo affermare l'inesistenza della fondatezza delle voci accusatorie.

Rimangono, è vero, altre considerazioni, tra cui soprattutto come mai l'onorevole Mancini si sia andato ad invischiare in questi rapporti. Ci sono, cioè, delle frequentazioni personali dell'onorevole Mancini che sono penalmente irrilevanti, ma che sono politicamente valutabili o, se volete, politicamente criticabili.

Comunque, io non critico l'onorevole Mancini perché ha fatto le sue battaglie sul garantismo; e ciò anche perché tutti

noi che abbiamo fatto battaglie garantiste siamo entrati tangenzialmente in contatto con aree di delinquenza politica: non c'è dubbio, questo è successo a tutti. Tutti noi abbiamo avuto accuse di connivenza, soltanto perché avevamo impugnato la bandiera del garantismo. Tuttavia, se una critica devo muovere all'onorevole Mancini è che, nel condurre la sua battaglia garantista, egli ha mancato di criticare contemporaneamente ed in modo fermo l'ideologia del terrorismo e della lotta armata, che pure in quel periodo era praticata, e che probabilmente era praticata da colui che in quel periodo egli frequentava, o per lo meno poteva essere da lui ideologicamente approvato.

Quando frequento per motivazioni garantiste l'area della sovversione, devo accompagnare alla mia battaglia garantista una forte, convinta, leale, manifesta lotta contro l'ideologia armata e terroristica; tant'è vero che molti di coloro che l'onorevole Mancini frequentava, e che noi stessi frequentavamo in quel periodo, si sono adesso dissociati da quella ideologia: i vari Morucci, i vari Fenzi, cui mi pare l'onorevole Mancini aveva chiesto un libro o qualcos'altro. Era necessario condurre la battaglia contro le degenerazioni della giurisprudenza e della legislazione, ma contemporaneamente condurla contro le degenerazioni armate della critica e del dissenso politico.

Con queste considerazioni, che attengono anche al profilo politico del caso, io credo di poter concludere questo intervento dicendo che in coscienza non ho alcuna difficoltà (ed anzi lo faccio con piacere) ad accettare la proposta di archiviazione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vorrei per un attimo la vostra attenzione.

Al momento sono ancora iscritti a parlare quattro oratori. Anzi, sono cinque, perché si aggiunge ora l'onorevole Spadaccia. E sono esattamente le 11,38.

Faccio presente che questa seduta comune non può essere continuata nel pomeriggio perché la Camera e il Senato

sono già convocati con i rispettivi ordini del giorno. Dobbiamo dunque terminare in mattinata, visto che l'articolo 28 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa dispone che quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

Nella situazione in cui ci troviamo corriamo però il rischio di vedere una eventuale «breve sospensione» trasformarsi in una sospensione per un periodo di tempo tutt'altro che breve, poiché non si potrebbe non andare a dopo la conclusione del congresso del partito liberale, e quindi oltre la prossima settimana.

Aggiungo che in questo momento non sono neppure in grado di consultare il Presidente del Senato, come è buon costume che si faccia ogni volta che si debba fissare la data di una seduta comune.

Con queste mie osservazioni non intendo certo influire con la durata degli interventi degli oratori iscritti; vorrei però chiedere loro, se possibile, uno sforzo per contenere il più possibile gli interventi, in modo che si possa concludere con il voto (che, lo ricordo, non potrà essere effettuato mediante il sistema elettronico e dovrà quindi svolgersi con urne che richiede maggiore tempo) prima dell'inizio delle sedute pomeridiane delle due Camere.

Vi sarò grata pertanto onorevoli colleghi che prenderete ora la parola, se terrete conto di questa preghiera.

È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO. Signor Presidente, accolgo senz'altro il suo invito; sento, però, la necessità di fare alcune precisazioni che ritengo doverose affinché il Parlamento possa avere piena conoscenza, in maniera chiara e precisa, di tutti i termini di questa vicenda.

Aderisco pienamente alle conclusioni del relatore, anche se mi permetto di fare alcune integrazioni, sia sotto il profilo del

fatto, sia in sede di riflessioni sullo sviluppo processuale che ci vede impegnati questa mattina.

Prima domanda: come è nata questa vicenda giudiziaria? È una domanda angosciosa, che ha travagliato tutti noi ed ha visto l'onorevole Mancini particolarmente traumatizzato. Ma non solo l'onorevole Mancini è stato traumatizzato da questa comunicazione giudiziaria: lo è anche qualunque coscienza di cittadino che a un certo momento assiste all'avvio di un'azione giudiziaria, non in relazione ad una denuncia, un esposto, un rapporto, bensì attraverso una comunicazione giudiziaria del giudice istruttore di Roma che nasce da alcune indicazioni di pentiti, i quali non hanno mai dichiarato di aver appreso direttamente una data circostanza, un dato fatto, una data azione, ma di parlare soltanto sulla base di cose sentite dire: quindi, non siamo nemmeno nella fattispecie del *de relato*, ma in quella del *de auditu*!

Nasce allora questa ipotesi di accusa che anche da parte degli onorevoli Franco Franchi ed Onorato si è riconosciuto essere una ipotesi di accusa senza prova alcuna.

Da parte dell'onorevole Franchi si dice che non ci sono prove, ma vi sono indizi, sospetti. Vorrei però ricordare (me lo consentiranno gli illustri avvocati qui presenti) il senso, il significato tecnico dell'espressione «indizio». L'indizio è una circostanza obiettiva, effettiva, esistente e reale, da cui si diparte per avere la prova o, meglio, il convincimento in ordine ad un fatto incerto. Da una circostanza certa, si risale ad un fatto incerto: l'esempio classico che i penalisti qui presenti mi hanno insegnato è quello della persona sorpresa sotto il portone con in pugno una pistola fumante e, al primo piano, giace un cadavere. Dalla circostanza della pistola fumante vista in mano a quella persona si risale al fatto incerto, cioè all'azione che ha portato all'omicidio del primo piano. Perché vi sia indizio occorre quindi avere una circostanza certa. Ebbene: in tutta l'ipotesi d'accusa, congegnata e concepita da

parte del giudice istruttore di Roma, non esiste una sola circostanza certa, un solo indizio! E sfido chiunque a riferirmi una rappresentazione, da parte dei vari Savasta, Morucci, Rossini ed altri, di una circostanza certa a carico dell'onorevole Mancini! Si tratta allora di un'ipotesi accusatoria concepita nell'ambito dell'ufficio del giudice istruttore di Roma, in relazione a dichiarazioni di pentiti che non trovavano alcun riscontro nelle carte processuali ed in punto di fatto.

Stamane (anzi, questa notte), ho letto il testo della deposizione resa dall'onorevole Mancini dinanzi alla Commissione parlamentare d'accusa. Mancini si domandava come fosse potuto accadere che si costruisse a suo carico un'accusa così infamante. Perché mai, e quale fosse la ragione politica che poteva aver determinato questa ipotesi accusatoria.

Ebbene, io penso modestamente di poter dare questa mattina una risposta, e la ricavo dagli atti processuali ed in particolare da due deposizioni, che vanno interpretate in collegamento: quella di Morucci e quella di Savasta. L'intento è stato quello di dimostrare che le Brigate rosse hanno colpito due volte il Parlamento: una prima volta, gravemente, in modo irreversibile ed irrecuperabile, con l'uccisione dell'onorevole Moro; una seconda volta, con il tentativo di distruggere, sopprimere politicamente la personalità dell'onorevole Mancini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE AZZARO

DOMENICO ROMANO. Ritengo di poter affermare e sostenere che il giudice istruttore Imposimato è stato strumentalizzato dalle Brigate rosse ed è stato indotto a concepire questo disegno accusatorio a carico dell'onorevole Mancini in perfetta buona fede. Questo è il mio convincimento, è voglio leggere testualmente quanto Savasta sostenne nel corso del suo interrogatorio: «Noi abbiamo discusso moltissimo tutte queste cose, e abbiamo sempre visto un filo unico che legava

tutte queste azioni, Morucci-Faranda, il partito socialista e *Metropoli*».

Quanto diceva il collega Onorato, signor Presidente e colleghi illustrissimi, è vero: c'era una spaccatura nell'ambito delle Brigate rosse, c'era la parte movimentista facente capo a Morucci e Faranda, c'era la parte rivoluzionaria, militarista, collegate, alla Balzarani, eccetera. Ora, i rivoluzionari temevano non i conservatori, rispetto alla dialettica interna delle Brigate rosse, ma i garantisti, i libertari, perché questi erano veramente quelli che potevano mettere in crisi tutta la loro organizzazione. Nel momento in cui, infatti, il giovane deluso ed amareggiato si apre alla fiducia allora il terreno rivoluzionario viene abbandonato e si accede al terreno istituzionale.

Si sviluppa allora tutta una strumentalizzazione dell'azione del partito socialista, tendente ad accreditare l'ipotesi di Faranda e Morucci asserviti agli scopi del partito socialista, che è il partito del garantismo, che è partito libertario, che vuole la trattativa per evitare la morte di Moro. Faranda e Morucci sono strumenti — sostengono Balzarani e *company* — e, quindi, bisogna fare in modo che tutto venga screditato, che vengano screditati Faranda e Morucci stessi, ma anche colui che ha favorito nell'ambito del partito socialista una battaglia per il garantismo, per le libertà civili e per la tutela di tutti i diritti di libertà che con la Costituzione sono stati assicurati al popolo italiano.

Il giudice Imposimato, sono convinto di questo, è approdato a questo disegno accusatorio come vittima di queste indicazioni maliziose, strumentali, verificate nell'ambito della battaglia e dello scontro all'interno delle Brigate rosse. Certo una critica mi sento di rivolgerla nei suoi confronti, in quanto i compiti del giudice istruttore sono diversi da quelli del pubblico ministero. Quest'ultimo inizia l'azione penale, individua i fatti costituenti il reato e la norma violata, ma è parte, mentre il giudice istruttore ha una funzione ben diversa. Ho preso la parola prima dell'onorevole Carlo Casini in quanto egli, come magistrato e sostituto

procuratore della Repubblica, potrà confermare le mie tesi in proposito. Il giudice istruttore deve raccogliere le prove, deve valutarle, selezionarle per poter pervenire ad una ipotesi accusatoria. Vi è un maggior onere a carico del giudice istruttore rispetto al pubblico ministero.

A maggior ragione a carico del giudice istruttore Imposimato devono essere formulate altre osservazioni. Quando oggetto dell'indagine è un uomo politico o un pubblico amministratore, il giudice ha una maggiore responsabilità e ciò non perché da parte della magistratura vi debba essere benevolenza, ma perché, proprio per il fatto che nei confronti dell'uomo politico o del pubblico amministratore vi deve essere più rigore, occorre avere maggiore scrupolo. Bisogna quindi condurre la propria indagine con approfondimento, con rigore e con fermezza. Il mondo politico non deve chiedere alla magistratura benevolenza, bensì rigore ed il massimo senso di responsabilità. Perché? Perché i beni giuridici sono molteplici. Nel momento in cui si colpisce con una comunicazione giudiziaria — anche quest'ultima ferisce gravemente — un ministro, un pubblico amministratore, un uomo politico, di fatto si colpiscono le istituzioni, il partito al quale quell'uomo politico appartiene e la stessa magistratura. Quale beneficio si ha dopo che la magistratura si vede costretta o ad archiviare per mancanza assoluta di indizi o ad assolvere un imputato perché il fatto non sussiste? Nel caso di specie, il Parlamento, per ragioni obiettive e non per benevolenza nei confronti dell'onorevole Mancini, archivia il procedimento per manifesta infondatezza. Questi beni protetti allorché vengono colpiti e danneggiati come vengono recuperati sul piano morale? L'onorevole Mancini nel suo interrogatorio ha lamentato lo scempio che si è fatto della sua immagine. I giornali hanno più volte parlato di un possibile collegamento tra l'onorevole Mancini ed il terrorismo, la *'ndrangheta*, la mafia, fino al punto di essere individuato ad un certo momento come il grande vecchio della malavita nazionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

DOMENICO ROMANO. La decisione di archiviazione su cui ci accingiamo a votare oggi forse ripagherà l'onorevole Mancini di tutte le amarezze subite in questi anni? Forse l'opinione pubblica ripagherà il partito di appartenenza dell'onorevole Mancini per tutte le ombre che su di esso si sono addensate in quegli anni di fuoco? Certamente no. È un fatto di giustizia che oggi il Parlamento archivi il procedimento perché l'accusa è destituita di ogni fondamento, però il danno che è stato arrecato all'immagine dell'uomo politico, dell'uomo di Stato, alla personalità del cittadino Giacomo Mancini non è risarcibile. Ecco perché sostengo che la magistratura non deve avere benevolenza nei confronti dell'uomo politico, ma maggiore scrupolo lo deve avere, deve essere più rigorosa nella verifica della denuncia di eventuali azioni antiggiuridiche. Per la verità riscontro non è stato fatto in questo procedimento penale; una verifica dei riferimenti di Savasta, Galati e Davoli non è stata fatta da parte della magistratura ordinaria. Si è proceduto senza tener conto dei beni giuridici e non soltanto giuridici, cui ho fatto riferimento poc'anzi, che venivano lesi da questa strumentalizzazione della quale è stato vittima, a mio avviso, il dottor Imposimato.

Non esiste prova che l'onorevole Mancini abbia contribuito alla costituzione del CERPET; anzi, esiste la prova che l'onorevole Mancini non sapeva dell'esistenza del CERPET fino a quando non gliene hanno parlato sia il senatore Landolfi nel 1978-1979 sia la signora Rossini. Abbiamo la prova che *Metropoli* non è filiazione del CERPET; non esiste nessun indizio che il CERPET abbia avviato un'azione diretta a costituire un'associazione eversiva, a costituire una banda armata. Niente di tutto questo. E quando il collega Onorato si pone quegli interrogativi in ordine agli elementi probatori di accusa, contenuti negli interrogatori di Savasta, Galati e Davoli, vorrei sapere dove c'è l'indizio,

dov'è la circostanza certa. Savasta, Davoli e Galati parlano sempre per *de relato*, perché altri hanno fatto riferimenti, altri hanno richiamato circostanze che poi sono state smentite nei fatti.

La prima circostanza è quella riferita all'appoggio all'onorevole Mancini dal 1970 al 1972, cioè nel periodo in cui l'onorevole Mancini era destinatario degli attacchi più sconsiderati che venivano da parte di certa stampa di destra del nostro paese. Quando poi Galati parla del collegamento di un uomo politico eminente, socialista, meridionale, con la *'ndrangheta* e con la mafia, si fa riferimento ad un fatto specifico, cioè all'ipotesi del sequestro di un uomo politico del meridione. Poi abbiamo visto, attraverso i procedimenti e l'istruttoria espletata in relazione a quel procedimento penale, che è stata dichiarata l'estraneità dell'onorevole Mancini, ma un'altra persona è stata chiamata in causa, che è senatore, non deputato, che non ha l'eminenza ed il prestigio dell'onorevole Mancini e che non è calabrese.

Allora questi riferimenti, queste dichiarazioni collegate a parole sentite dire, si manifestano completamente infondati. Ma c'è di più: quando il dottor Fenzi, quando la Ravazzi (che è l'amica del Fenzi) riferiscono di aver avuto, da parte dell'onorevole Mancini, azioni di particolare e spiccato senso umanitario, non fanno altro che rivelare quello che è un dato costituzionale di chi si è abbeverato agli ideali del socialismo italiano. Certo, l'onorevole Mancini è un socialista liberario ed umanitario, opera per difendere i diritti civili dei cittadini italiani e pone in essere azioni umanitarie nei confronti del prossimo che ne manifesta bisogno.

GIACOMO MANCINI. Erano stati assolti con formula piena dalla corte d'assise di Genova.

DOMENICO ROMANO. L'onorevole Mancini ricorda che queste persone sono state assolte con formula piena dalla corte d'assise di Genova, ma in ogni caso, nel momento in cui egli pone in essere azioni

umanitarie e azioni dirette a tutelare i diritti civili e di libertà del cittadino italiano, fa qualcosa che deve trovare l'ammirazione e la solidarietà di tutti e certamente di coloro che si sono abbeverati agli stessi ideali da cui egli è stato nutrito.

Mi avvio, signor Presidente, alla conclusione. Si chiude una vicenda amara: amara per l'onorevole Mancini, amara per il partito socialista italiano, amara per il popolo italiano, amara per la stessa giustizia ordinaria, proprio per le ragioni che ho esposto in precedenza, perché il bene che andava tutelato toccava più parti.

La giustizia politica, a mio avviso, merita quest'oggi un riconoscimento dall'opinione pubblica. Ferma restando la necessità di riformarla e di abolire la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, voglio ricordare che questa Commissione, nell'occasione, ha condotto un'istruttoria laboriosa, che ha visto tutti i suoi membri, con scrupolo, con dedizione e con serietà, assumersi le proprie responsabilità, nel tentativo di indagare in qualsiasi direzione. Se si vuole avere un esempio di come la Commissione sia stata incalzante negli interrogatori dei Morucci e dei Savasta, in tutte le sue componenti (e ricordo il collega Spagnoli ed il senatore Vitalone, il quale non ha mai dimenticato di essere un pubblico ministero), basta esaminare gli atti e vedere come vi sia stato, nel corso di quegli interrogatori, un mitragliamento continuo di domande, per sapere il massimo di ciò che era possibile conoscere. Ebbene, dopo questa istruttoria ampia e laboriosa, veniamo qui con la coscienza tranquilla di aver fatto bene a stabilire che la competenza fosse del Parlamento, perché l'ipotesi criminosa costruita dal giudice Imposimato partiva dalla costituzione del CERPET e andava agli avvenimenti che risalgono al 1979-1980.

Quindi la competenza era del Parlamento, della Commissione. Quest'ultima ha fatto interamente il suo dovere ed oggi si è presentata qui, quasi all'unanimità, con la richiesta ai deputati e ai senatori di

pervenire all'archiviazione per manifesta infondatezza della *notitia criminis*.

Certo, questo non è quanto si sarebbe dovuto dare ad uno statista, ad un parlamentare, ad un uomo politico che ha dedicato oltre quarant'anni della vita al lavoro politico, sempre in prima fila. Ma questo il Parlamento poteva dargli — e mi auguro che lo faccia in modo copioso — per ripagarlo, per quanto possibile, di tutte le amarezze che lo hanno accompagnato in questi anni. D'altro canto l'onorevole Mancini sa di poter contare sulla solidarietà di tutti i veri democratici, di tutti coloro che, come lui, credono nell'affermazione e nella tutela dei diritti dei cittadini, nella democrazia e nel progresso umano (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve, perché è difficile aggiungere qualcosa di significativo a ciò che è stato già detto, a cominciare dalla relazione del senatore Gallo, nella quale dichiaro di riconoscermi pienamente.

Farò poche considerazioni, che si organizzano su tre punti: una riflessione generalissima di carattere metodologico; una replica alle sole osservazioni fatte qui dentro che siano contrarie all'opinione della maggioranza della Commissione (quelle del collega Franchi); una indicazione essenziale delle poche ma chiare cose che convincono all'archiviazione.

Quanto al primo punto, l'osservazione è lapalissiana ma è indispensabile quando discutiamo se pronunciarci o meno a favore di una archiviazione. L'osservazione lapalissiana è che noi, onorevoli colleghi, siamo qui chiamati a svolgere un'attività giurisdizionale. Che cosa voglio dire? Prima ancora di leggere articoli del codice o della Costituzione, basta fare appello al comune sentire su che cosa significhi svolgere funzione giurisdizionale. Significa che dobbiamo avere ben distinto il campo della violazione penale da quello del possibile giudizio negativo su scelte

politiche, delle possibili imprudenze, il campo delle amicizie da quello delle connivenze, il campo della prova da quello delle semplici ipotesi, il campo del concorso morale da quello della libertà di pensiero, di giudizio, di dire quello che si pensa, di discutere come si vuole.

In fondo in queste considerazioni generalissime sta, a mio avviso, la questione che dobbiamo risolvere. Esse mi consentono di dare una risposta molto puntuale al collega Franchi. Egli ha detto, mi pare, tre cose. Innanzitutto, riconoscere che nel corso delle indagini compiute dalla Commissione vi è stata una totale unanimità dei testimoni escussi nello scagionare il collega Mancini. Ed ha testualmente aggiunto che dovrebbe, in base a questi elementi raccolti dalla Commissione, chiedere l'archiviazione, se proprio tale convergenza non destasse in lui motivo di sospetto, di dubbio... «Forse si sono messi d'accordo». Ma anche che si siano messi d'accordo è affermazione che richiede la prova! E soprattutto, perché compiere indagini, in tal caso, da parte della Commissione se il materiale da valutare è soltanto quello che precede questa attività della Commissione, Commissione nella quale, per altro, il collega Franchi era presente e nella quale lo stesso poteva, come d'altronde ha fatto, proporre tutte le domande che voleva, cercare di scavalcare la verità fino in fondo?

In secondo luogo, il collega Franchi (sempre testualmente): «Prove non esistono, ma residuano sospetti...». Il collega Romano ha già contestato anche questa affermazione, negando che vi siano sospetti e sottolineando, giustamente, che vi è la prova contraria alla responsabilità, cioè la prova positiva della innocenza dell'onorevole Mancini.

Ma ho detto che voglio solo aggiungere elementi di contorno, i soli che possono essere aggiunti dopo aver tanto approfondito la questione. Vorrei ricordare, allora, al collega Franchi che dalla natura giurisdizionale della attività che stiamo svolgendo deriva, come conseguenza, la necessità di applicare regole e criteri giurisdizionali. Noi, decidendo, compiamo un

atto che, dice la dottrina, è l'equivalente di una sentenza di proscioglimento istruttorio (se ci pronunciamo per l'archiviazione) o di rinvio a giudizio (se ci pronunciamo per la messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale). Dunque, nel giudicare ciò che dobbiamo fare, non possiamo non riferirci a ciò che la magistratura ordinaria ha il dovere di compiere. Ed allora, rileggendo l'articolo 479, per il dibattimento, ma siamo in fase istruttoria e dunque anche l'articolo 378, primo comma, del codice di procedura penale, troviamo che il giudice ordinario deve pronunciare sentenza di proscioglimento non solo quando vi sia la prova dell'innocenza, ma anche quando manchi del tutto la prova della colpevolezza.

Non dico tutto ciò perché questa sia la situazione del collega Mancini, che, come ha detto il collega Romano, va oltre, poiché vi è una prova positiva della innocenza, ma per replicare al collega Franchi con le sue stesse parole. Come può dire che le prove non esistono (ed infatti non esistono) ma residuano sospetti? Quando mai un giudice ordinario, sulla base di semplici sospetti, può permettersi, senza prevaricazione, di rinviare a giudizio? Ma non ci sono neppure sospetti: l'ho già detto e lo ha dimostrato il collega Romano. Faccio queste affermazioni per completare il quadro complessivo, per raggiungere qualcosa che altrimenti non mi sarebbe consentito raggiungere.

Afferma ancora il collega Franchi: la Commissione disse, il 18 luglio 1985, di non essere in grado di chiedere l'archiviazione. Dunque, come mai oggi, cambiando parere, può chiedere l'archiviazione? Anche al riguardo, la risposta è molto semplice: dal 18 luglio 1985 (e lo ha ricordato lo stesso onorevole Franchi) molte cose sono state fatte, tra le quali l'interrogatorio di Savasta e di Morucci. Dunque, l'affermazione del 18 luglio 1985, secondo la quale la Commissione non era in grado di chiedere l'archiviazione, non significava che la Commissione stessa avesse dei dubbi, dei sospetti, delle mezze prove a carico di Mancini, ma

significava che il proprio scrupolo indagatore non aveva ancora investigato in tutte le possibili direzioni, che mancava ancora, per ragioni di tempo, qualcosa che ora è stata fatta.

Ci dica, allora, il collega Franchi che altro vorrebbe fare per rimuovere i suoi sospetti!

Credo che, sgomberato il campo dalle nebbie, semplicemente rimanendo sulle generali, cioè richiamando principi giuridici e argomentando sulle cose (ancora non ho letto una carta del processo) che sono state dette in quest'aula possiamo rapidamente giungere alla soluzione. Do per acquisito tutto quello che è stato esposto dal relatore, professor Gallo, ed espongo solo le ragioni della mia intima convinzione che l'archiviazione debba, in assoluta pace di coscienza, essere pronunciata. Il senatore Gallo ha già richiamato il clima culturale dell'epoca, che riguardava tutti noi. L'idea che una nuova attività di ricerca potesse essere condotta soprattutto dai giovani, che in particolare sugli insediamenti territoriali si dovessero promuovere iniziative di base di ogni tipo, era ampiamente diffusa. Ora, che male c'è ad incoraggiare un'attività del genere? Quale rilievo hanno i 30 milioni erogati nel corso di vari anni? Non avviene forse ancora oggi che siano posti in essere, legittimamente, interventi di incoraggiamento, di promozione di centri culturali, che possono giovare all'approfondimento di una certa tematica di rilevanza pubblica, ma che possono pure rendere un servizio pubblico addestrando i giovani ad un tal tipo di indagini? Quali prove abbiamo per affermare che 30 milioni rappresentano una somma rilevante, che dimostra di per sé, pur essendo diluita su un arco di vari anni, una destinazione precisa a costituire e sostenere una struttura di terrorismo? Il progetto di fare del CERPET una agenzia terroristica era forse noto soltanto a coloro che lo costituirono e chiesero sostegni, tramite amicizie, all'onorevole Mancini, per disporre di qualche finanziamento? Ma anche se così fosse — ed altri hanno dimostrato che ciò non è affatto



provato —, a che titolo noi potremmo considerare singolare e colpevole una attività di semplice intervento (ammesso che vi sia stata, come invece è stato contestato: ma io voglio aggiungere a quello che è stato già detto degli argomenti ulteriori)? Davvero noi riteniamo che ciò possa rappresentare la prova della partecipazione ad una banda armata? Vogliamo scherzare? E se, viceversa, l'accordo per creare una struttura fiancheggiatrice del terrorismo avesse coinvolto anche il parlamentare, ma allora vi sembra che sia adeguato ad un simile, terribile proposito un finanziamento di 30 milioni in vari anni? Davvero vi sembra possibile che coloro che hanno confessato ed accusato non potessero fornire elementi più concreti che non vaghi e generici chiacchiericci, oltre tutto poi ritrattati?

Mi sembra che, dunque, già nell'impostazione stessa dell'accusa, emerga una sua intrinseca debolezza. Ma due fatti, soprattutto, sono decisivi, come è stato già ricordato: essi possono essere indicati anche a coloro che non hanno letto le carte processuali, come prova positiva della innocenza. Si tratta di due elementi già richiamati, in modo assolutamente convincente, dal relatore Gallo. In primo luogo, vi sono le dichiarazioni degli ufficiali dei carabinieri Ganzer e Bozzo, che alle dipendenze del generale Dalla Chiesa svolgono le indagini, raccolgono le deposizioni del terrorista confesso Galati. Essi dicono che non ritennero che esistesse alcun fatto che consentisse le indagini. Non lo ritennero allora, nel momento più caldo delle azioni terroristiche, nel momento in cui le forze dell'ordine erano mobilitate assai più di quanto non lo siano oggi, nel momento in cui si raccoglieva anche un capello, pur di cercare di fermare la mano insanguinata!

In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni di Savasta, il quale tra l'altro si limita a riferire quanto ha sentito dire da Morucci: dichiarazioni rese non già, collega Franchi, alla Commissione ma all'autorità giudiziaria, in data 26 agosto 1982; quella stessa autorità giudiziaria cui il collega si appella per porla in contrasto con la Com-

missione parlamentare. Ebbene, a conclusione delle sue dichiarazioni, Savasta afferma: «Non sono però in grado di fornire elementi obiettivi a prova di quello che dico».

Mi sembra allora che discutere ulteriormente, in un simile contesto, sia assolutamente pleonastico. Voglio scusarmi con il collega Mancini se non mi sono soffermato sugli elementi positivi che dimostrano la sua estraneità. Mi sembrava però che, per non rendere il dibattito un semplice rituale, in cui tutti parlano solo per dire che si è parlato, fosse doverosa anche una precisazione di contorno di carattere giuridico ed estremamente rigorosa. E queste sono tutte ragioni per cui io, insieme agli altri parlamentari democratici cristiani, voterò per l'archiviazione con piena tranquillità di coscienza (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, il nostro dissenso già pronunciato in quest'aula sulla competenza del Parlamento a giudicare dei fatti che riguardano l'onorevole Mancini, a seguito della comunicazione giudiziaria che l'ha raggiunto nel lontano ottobre 1982, si è rafforzato nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione.

Tale istruttoria, infatti, ci conferma che la materia della nostra indagine era essenzialmente al di fuori di ogni ambito e responsabilità ministeriale; al di fuori rispetto al rapporto tra l'esercizio delle funzioni ministeriali dell'onorevole Mancini ed i suoi comportamenti o i fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'indagine; al di fuori per la loro collocazione cronologica successiva, lo ha ammesso anche il senatore Gallo nella sua relazione, al 3 ottobre 1974, data in cui l'onorevole Mancini cessò dall'incarico di ministro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO LODA. A quali criteri, a quali esigenze ha corrisposto allora la

scelta deliberata dalla maggioranza di questa Assemblea, e prima, dalla maggioranza della Commissione? Si affermò, ed oggi si ripete, che il contenuto della comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini non lasciava dubbi perché in essa si faceva riferimento alla costituzione del centro di ricerche denominato CERPET avvenuta nell'agosto 1974, quando l'onorevole Mancini era ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Fin da quando, però, la Commissione pose ad oggetto della sua pregiudiziale deliberazione l'esistenza o meno di una nostra giurisdizione *ex* articolo 96 della Costituzione fu chiaro che il riferimento alla data di costituzione del CERPET rimandava certo all'ipotizzato inizio della vicenda associativa imperniata sul progetto *Metropoli*, ma non all'ipotizzabile inizio, finalisticamente definito, della presunta condotta associativa dell'onorevole Mancini, le cui eventuali emergenze, tutte da accertare, rilevanti ai fini delle indagini datavano non al momento costitutivo del CERPET, in ordine al quale non vi erano tracce nelle fonti processuali allegare dall'ufficio istruzione che riguardassero l'onorevole Mancini, ma a momenti successivi, caratterizzati semmai dall'interessamento promozionale alle attività del «centro» nella ritenuta consapevolezza e conoscenza dei suoi fini eversivi.

Perché allora questa scelta? Non vogliamo pensare che le ragioni siano state essenzialmente politiche, ma resta il fatto di un'indagine assai complessa, e su una materia e su circostanze di particolare delicatezza riguardanti un esponente politico di grande rilievo, che il Parlamento ha dato l'impressione di voler avocare a sé ad ogni costo, facendosi giudice naturale di contro ad uffici giudiziari impegnati, in condizioni estremamente difficili, ad accertare sui medesimi fatti una difficile verità volta a dare giustizia e possibilità di comprensione relativamente a protagonisti, programmi, rapporti, *habitat* operativo, culturale e politico; connivenze che formano il quadro della aggressione terroristica ed eversiva di quegli anni.

Questa scelta, onorevoli colleghi, non ha giovato né giova alla credibilità nostra di parlamentari giudici, né a quella del giudizio che ci apprestiamo a pronunciare; una credibilità, del resto, già perduta, logorata da una pratica ottusa di insabbiamento, dalla incapacità di sottrarci ad una logica, quella di coprire a qualsiasi prezzo, per il buon governo di questa nostra funzione (quando essa è davvero chiamata ad esercitarsi), responsabilità qualche volta evidenti o sul cui accertamento si imporrebbe un rinvio all'alta competenza della Corte, o dalla pratica di ostacolare e di impedire approfondimenti di indagine che ci competono e che risultano talora indispensabili.

Questo della nostra credibilità di parlamentari giudici, onorevoli colleghi, è un problema più che mai aperto, investe la questione morale e istituzionale, ed è tempo ormai che noi avvertiamo l'assoluta inadeguatezza della vigente procedura di accusa distorta, come essa è, dai condizionamenti delle maggioranze precostituite.

Gravissima sarebbe la responsabilità di quei partiti o di quei gruppi che imponessero ulteriori indugi od ostacoli all'approvazione della riforma dell'inquirente iscritta nel programma di lavoro di quest'Assemblea. Qui ed ora, onorevoli colleghi, si tratta di fare, da parte di ognuno, il proprio dovere limpidamente per una seria riforma del procedimento di accusa. Crediamo che anche l'onorevole Mancini avrebbe preferito sentir dichiarata la propria estraneità ai fatti ipotizzati nella comunicazione giudiziaria dal suo giudice naturale a conclusione di una istruttoria ordinaria, forse più aspra, ma più limpidamente liberatoria di ombre e di interrogativi destinati in questo contesto a rimanere senza risposta.

Noi siamo oggi, comunque, a rendere questo giudizio, e la nostra riserva sulla scelta di giurisdizione non ci esime dal pronunciarci sui risultati di essa e quindi sulle proposte del relatore. Certo, resterebbe amarezza in noi se fossimo tratti a pensare che alcuni testimoni rilevanti,

ascoltati dalla Commissione, abbiamo modificato dichiarazioni rese in passato allo scopo di sintonizzare con la politicità del giudice che l'ascoltava la politicità delle proprie risposte. Né possiamo dimenticare talune sconvolgenti emergenze processuali che ci riportano più direttamente, senatore Gallo, alla natura e alla finalità di quel centro di ricerche incriminato; quelle, ad esempio, relative alla ricerca condotta da operatori del CERPET sulla FIAT di Cassino scandita da tragici fatti delittuosi, quali l'omicidio del capo servizio Carmine De Rosa.

Avremmo voluto poter accertare che davvero le premure per far commissiionare quella ricerca e le pressioni sul riluttante professor Pedullà perché la Lerici Editore pubblicasse quelle indagini sociologiche non vedessero in alcun modo coinvolto l'onorevole Mancini, né che egli neppure sospettasse di che cosa erano divenuti sede o succursale i suoi uffici in via del Babuino, secondo le deposizioni rese al giudice istruttore ordinario da testi insospettabili quali Mecca, Giovannardi, eccetera. Come avremmo voluto conoscere più a fondo la natura e le ragioni di mantenuti suoi rapporti con protagonisti della eversione e del terrorismo autonomo come Piperno e Pace.

Si tratta solo di rapidi accenni, onorevoli colleghi. Ma questa, dunque, è l'istruttoria, che la Commissione non avrebbe dovuto fare perché non le competeva e che quindi non poteva essere diversa. L'accettiamo perché la regola delle prove è la regola dei processi, anche di questi nostri processi, e voteremo quindi a favore quella proposta del senatore Gallo, alla cui fatica riconosciamo volentieri i tratti, a lui consueti, della coerenza e della grande onestà intellettuale.

Il voto dell'Assemblea, tuttavia, che chiuderà questo, caso, non risolve una questione politica e, ad essa collegate, le responsabilità politiche che affiorano dalle pagine che il tribunale ci ha allegato, la questione delle linee di condotta, onorevoli colleghi, del comportamento, o anche solo degli atteggiamenti di perso-

nalità e pezzi influenti del sistema politico e della cultura del nostro paese, nel contesto degli anni che ricordiamo di piombo. Sono, da un lato, le tremende risultanze che riguardano il caso Cirillo, ad esempio; ma esse davvero non riguardano l'onorevole Mancini. Sono i giochi rischiosi, le amicizie pericolose; «un quadro allarmante — come già si leggeva nella relazione della Commissione Moro — degli spazi concessi, quanto meno per leggerezza o calcolo politico, a organizzazioni, a personaggi la cui avversione non solo teorica all'ordinamento democratico era nota»,

Si coglie qui, a noi pare, il segno di un non risolto problema di rapporti con la democrazia, con la statualità, lo stile di una politica, di una cultura da vecchia *élite*, con pezzi di società da manovrare, non importa se occorresse a questo fine non lesinare rapporti, amicizia, solidarietà a chi si muoveva nel delitto, rendendo tutto, per tutti, drammaticamente più difficile.

Per queste immagini che vengono a noi oggi da lontano converrebbe forse ripetere «che i morti seppelliscano i loro morti», se non ci trattenesse il ricordo di uomini onesti uccisi e di problemi di giustizia e di democrazia ancora aperti. Vale piuttosto non dimenticare la lezione dei fatti; conoscerli e capirli per non eludere contraddizioni non risolte, rispetto alle quali le risposte ad emergenze che riguardassero la democrazia, come è stata la scelta ferma e solidale contro il terrorismo negli anni che ci stanno alle spalle, non possono ancora oggi ritenersi scontate (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io avverto il disagio di prendere la parola dopo che la relazione estremamente puntuale e chiara dell'onorevole Gallo ha individuato l'argomento che è sottoposto all'esame e alla decisione delle due Camere riunite. Avverto questo disagio, e perciò assicuro

che ruberò soltanto cinque minuti del vostro tempo per esprimere la mia convinzione in ordine a quello che dobbiamo decidere oggi su questa vicenda.

Noi siamo — e quel che ha detto molto bene l'onorevole Casini non sarà mai abbastanza tenuto presente — un organo che esercita una funzione giurisdizionale, ed il lavoro dei suoi componenti deve essere (lasciatemi usare questo termine) rispettato, se non altro fino al giorno in cui quest'organo, che si chiama Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e che deve svolgere il suo dovere, non sarà sostituito da un altro, istituito dal legislatore. Fino a quel momento la Commissione parlamentare esercita un dovere che deve — ripeto — essere rispettato. Così come si conviene in uno stato di diritto a chi ha il severo compito di giudicare.

Fatta questa premessa, che non è casuale giacché essa richiama al filo conduttore di questa indagine, ribadisco che, essendo tale la funzione sulla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa noi siamo chiamati ad applicare il codice penale ed il codice di procedura penale e, nel momento in cui applichiamo il codice di procedura penale, dobbiamo attenerci al fatto così come ci è stato devoluto dall'autorità giudiziaria ordinaria, che ci ha deferito la conoscenza di questa vicenda mediante la comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, in data 18 ottobre 1982.

In tale comunicazione giudiziaria l'ufficio istruzione di Roma sosteneva che vi poteva essere interesse a conoscere della procedura in quanto riferibile ai delitti di cui agli articoli 270 e 306 del codice penale per aver l'onorevole Mancini partecipato ad un'associazione sovversiva costituita in banda armata ricollegabile — questo è il testo della comunicazione giudiziaria — al «progetto *Metropoli*».

L'ufficio istruzione di Roma, in sostanza, chiedeva nel 1982 di controllare tale ipotesi di reato. Sulla base del controllo istruttorio richiesto, ci troviamo di fronte alla lettera, che è in pratica (perché ne ha la natura) un'ordinanza

dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma che, trasmettendo gli atti alla Presidenza della Camera, individuava il comportamento materiale da esaminare nei finanziamenti che attraverso il CERPET sarebbero affluiti al «progetto *Metropoli*».

Il primo di tali finanziamenti riguarda un'indagine, che è stata affidata al CERPET, sulle strutture e modificazioni di lavoro dello stabilimento di Cassino della FIAT. La data di affidamento di tale indagine è quella del luglio 1975. L'onorevole Mancini è stato ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal 14 marzo al 3 ottobre 1974. Quindi, in punto di fatto l'ipotesi di reato riguarda l'affidamento di questo studio, l'ipotesi accusatoria al solo confronto delle date palesa la sua completa infondatezza.

Il secondo affidamento non ha data certa, ma va riferito sicuramente ad un periodo che va dal 24 ottobre 1977 (tre anni dopo la cessazione dalla carica di ministro dell'onorevole Mancini) al maggio 1979. Vi sono poi due lavori affidati dalla Montedison (si dice ma non si prova, si congettura, si suppone sul piano della pura e semplice ipotesi istruttoria) il primo dei quali fu svolto fra il 1975 ed il 1976, mentre il secondo fu commissionato in epoca successiva al 1976.

Questo, in punto di fatto, è il contenuto di questa procedura e poiché la comunicazione giudiziaria si riferiva all'onorevole Mancini in quanto ministro, è di tutta evidenza che la competenza era proprio quella deliberata da questa Assemblea nella precedente seduta. E questo, ripeto, in punto di fatto, resta l'argomento che deve essere deciso oggi dalle Camere riunite.

È dunque di tutta evidenza la manifesta infondatezza dell'accusa ed è altrettanto evidente che non si può che concludere come è stato proposto dalla Commissione, senza nessun possibile dubbio.

Ho molto apprezzato gli interventi dell'onorevole Franchi e dell'onorevole Onorato, ma devo dire, soprattutto all'onorevole Franchi (che comprendo e che ringrazio per tutto ciò che ha fatto,

nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, per favorire l'approfondimento delle indagini), che quando siamo arrivati ad un certo punto è stato proprio il ragionamento dell'onorevole Franchi a dimostrare che più di tanto la Commissione non poteva fare. Il collega Franchi ha infatti detto che non si sarebbero dovuti ascoltare Morucci e Savasta perché costoro avevano avuto modo di incontrarsi preventivamente. Implicitamente quindi egli ammette anche l'impossibilità e l'inutilità di sentire altre persone le quali, ancor più delle due che ho citato, si erano incontrate ed avrebbero quindi avuto il modo di mettere a punto deposizioni fraudolente.

Quanto all'onorevole Onorato, egli è a sua volta giunto, sia pure argomentando diversamente, alla stessa conclusione della maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Prima di concludere, devo ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che, come me, sono convinti che la predetta Commissione parlamentare vada modificata nella sua configurazione costituzionale. Fino a quel momento, però, va pienamente rispettato il lavoro che essa ha svolto in questi anni, con una ammirevole dedizione di tutti i suoi componenti; il cui impegno mi ha reso ammirato e mi vede commosso per l'intelligenza, la lealtà e lo stile dimostrati nell'adempimento del loro compito sempre difficile e spesso vanamente frainteso.

Ecco perché posso ancora una volta dire, con perfetta tranquillità di coscienza, che io ed i colleghi del mio gruppo voteremo in favore della archiviazione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Sarò molto breve, signor Presidente, a differenza forse di quanto è accaduto tutte le volte che, certo con maggiore passione, sono

intervenuto nelle precedenti sedute del Parlamento in seduta comune dedicate a richieste di supplementi di istruttoria o di rinvio su questo argomento.

Sono voluto intervenire anche oggi, quando questa vicenda si avvia ormai alla conclusione, per dire che si sta chiudendo una brutta pagina della vita politica italiana e della vita del Parlamento. Brutta, colleghi di tutti i gruppi! E vorrei che non tentassimo ora di rimuovere questa bruttezza, questa autentica bruttura, dicendo magari che stiamo questa mattina facendo opera di giustizia. Non è vero, perché una giustizia tardiva è sempre ingiustizial!

Non posso essere d'accordo con il presidente Reggiani. Io vado oltre la questione della competenza o dell'incompetenza; io dico che è semplicemente vergognoso che si sia atteso per anni, prima di decidere sull'incompetenza o sulla competenza.

Dobbiamo dire la verità: la questione, per anni, non è stata quella di decidere tra la competenza o l'incompetenza, ma l'altra, di rinviare la decisione, perché non si aveva il coraggio di prendere questa decisione, perché chi non voleva la competenza (*Commenti del deputato Reggiani*), Reggiani, diceva che in quel momento così grave per la lotta al terrorismo ciò avrebbe significato smentire la magistratura, offendere la magistratura, la quale si sarebbe sentita meno sostenuta. Ma il problema non era questo: era l'altro, di sapere se un ministro della Repubblica si era macchiato o no di quelle cose e se lo aveva fatto in quanto ministro; non era un problema di opportunità politica o di rapporti con la magistratura! In nome di questa opportunità, invece, e non in nome di altro, per anni si è operato per tentare di indurre Commissione inquirente e Parlamento a negare la competenza.

**ALESSANDRO REGGIANI.** Permettimi un'interruzione, per offrirti un punto di riferimento: l'ordinanza di rinvio a giudizio, senza la quale era impossibile decidere, è del 1984.

GIACOMO MANCINI. Senza richieste di autorizzazione a procedere!

GIANFRANCO SPADACCIA. Vi prego, io non voglio allungare il mio intervento, ma desidero proseguirlo senza raccogliere interruzioni.

Dall'altra parte, vi era chi aveva preoccupazioni eguali e contrarie, di opportunità ed inopportunità, nel decidere sulla competenza o sull'incompetenza. Vi è stato il grave caso di quella bruttura politica che ricordava adesso Mancini: la mancanza di autorizzazione a procedere. Tu adesso, presidente Reggiani, ricordavi di un rinvio a giudizio che interviene soltanto nel 1984. Per anni, un'istruttoria è andata avanti senza autorizzazione a procedere; Mancini era già imputato, e l'imputazione era negli atti che si compivano, nelle informazioni che venivano passate, nelle comunicazioni giudiziarie che venivano date.

Dice Onorato che a pagina 189 è scritto che la richiesta di autorizzazione è stata inoltrata; ma se ciò è scritto, questa polemica sulla autorizzazione sarà apparsa sui giornali, affrontata in Parlamento: è possibile che non sia stato esibito un numero di protocollo? Non esistono protocolli negli uffici della procura della Repubblica di Roma? È una brutta pagina, anche perché su queste cose nessuno si è preoccupato di indagare. Il ministro di grazia e giustizia non ha indagato, non si è preoccupato di chiedere conto del perché la richiesta di autorizzazione non è stata inoltrata, magari per accertare che i responsabili erano non gli uffici della procura della Repubblica, bensì quelli del Ministero? E il Parlamento, non si è attivato per chiedere al ministro di grazia e giustizia di accertare un fatto così grave?

Ma è una brutta pagina anche per altre motivazioni. Oggi, gli animi si sono quietati e la serenità (non sempre, stando almeno a quello che nella Camera dei deputati abbiamo visto ieri) sembra riprendere il sopravvento nei rapporti politici; ma perché dimenticare che nel 1982, quando qui arrivavano quegli atti del magistrato

Imposimato, ed arrivavano attraverso una lettera di Giacomo Mancini che aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria e non attraverso altro, quelli erano gli anni delle leggi dell'emergenza, che avevano dato poteri eccezionali ai giudici? Erano sì gli anni della lotta al terrorismo, nella quale tutti eravamo impegnati, collega Onorato, in prima fila e con rischi gravi; alcuni di noi però erano impegnati, in quella lotta contro il terrorismo, a difendersi dalle accuse di contiguità al terrorismo che, da altre parti politiche, strumentalmente e vergognosamente ci venivano rivolte.

Era il periodo del sospetto, della politica del sospetto che si affermava contro quella della prova, era il periodo dei teoremi, e teoremi si tentava di costruire contro chi si era battuto, in queste aule e fuori di queste aule, perché si agisse con gli strumenti dell'attività giuridica e non con quelli della barbarie, della inciviltà, del travolgimento delle garanzie giuridiche.

Porto qui la mia testimonianza di membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere della passata legislatura presso il Senato della Repubblica, al quale mi onoro di essere appartenuto. Sono stato giudice del caso Pittella all'interno di quella Giunta ed ho letto gli atti di quel procedimento e, poi, in questa legislatura, ho letto quelli del procedimento riguardante Mancini. Una cosa vergognosa: quelle stesse dichiarazioni, di quegli stessi pentiti... Un senatore calabrese, ed immediatamente non uno, ma più giudici, pensano a Mancini. E, siccome Mancini non è medico, non è proprietario di una clinica, il senatore calabrese viene cercato negli ambienti più vicini a Mancini; se non si può colpire Mancini, si cerca il manciniiano e si va dal senatore Petronio, che, se non è medico, è però farmacista. Si indaga a lungo sul senatore Petronio, perché Mancini doveva essere, in base a quei teoremi, il «grande vecchio» per Autonomia, rispetto a *Metropoli* e, quindi, grazie ai teoremi di Calogero, anche per le Brigate rosse. Qui Loda non riecheggia i rapporti con il ter-

rorismo armato dando per scontato quanto non è. Dando per scontato che delle due interpretazioni, quella di Mancini e mia e la sua, sia stata provata la sua, che è poi quella di Calogero.

Così non è. Non dimentichiamo che Calogero, nei suoi teoremi, aveva indicato quelli di Autonomia come la direzione strategica delle Brigate rosse. Perché rimuovete questa cosa? Nello stesso processo di Calogero questa cosa è ridicolmente saltata. Chi culturalmente aveva avuto a che fare con quella gente quegli errori non avrebbe potuto commetterli, perché sapeva che i Negri, i Piperno, gli Scalzoni... Intendiamoci bene, quello Scalzoni che Longo aveva ricevuto nel 1969, nel 1970.

Noi dovremmo riflettere su questa facilità con cui, con la mentalità e le conoscenze di oggi, con le conoscenze degli atti di Imposimato del 1982, si pretendeva di giudicare fatti del 1974 risalenti ad un periodo ancora precedente, al 1972 o al 1970. Come se i Pace, i Piperno, i Davoli, i Savasta, i Fenzi degli anni precedenti fossero tutti già arrivati a maturare... Perché, se nel 1974 Mancini già pensava di finanziare un progetto di là da venire, il progetto *Metropoli* (ecco il teorema), Mancini non era soltanto un sostenitore, un contiguo, un favoreggiatore di alcuni terroristi, magari casuale; no, era il «grande vecchio», era colui che concepiva, che finanziava, che preparava, tre anni prima, *Metropoli* ed i suoi progetti, il tentativo di diventare maggioranza lottando con il settore movimentista ai danni del settore militarista delle Brigate rosse.

Ma questa barbarie giuridica e politica voi avete potuto tollerare, e di fronte a questa barbarie giuridica e politica, invece di decidere, deliberare, tagliare il nodo (siamo incompetenti o competenti, ma qualcuno decida, l'inquirente, la Giunta per le autorizzazioni a procedere), abbiamo trascinato la corsa per quattro anni, quattro anni e mezzo. E dovremmo dire che queste cose vanno bene e che quello che stiamo sanzionando oggi è un caso di giustizia? Lasciamo stare il termine politica, ma di giustizia.

È un modo con cui, in maniera pilatesca, abbiamo gestito una grave questione della Repubblica. Quando queste cose si lacerano, si lacera anche qualcosa che riguarda tutti perché oggi si colpisce una parte politica e domani, compagni comunisti, amici democristiani, si possono colpire altre parti politiche; la droga, il terrorismo e la criminalità sono mali che attraversano trasversalmente il paese e quindi tutte le parti politiche.

Senza alcuno spirito di vendetta ho trovato un Imposimato diverso negli ultimi mesi e negli ultimi anni, proprio sul problema del garantismo e della civiltà giuridica oltre che sulla questione relativa ai pentiti. In ordine al caso Tortora ho potuto citare cose sacrosante pronunciate da questo magistrato il quale, non a caso, è stato anche lui vittima di pentiti ed ha conosciuto l'amarezza, ma io dico la vergogna e la barbarie, di fronte ad accuse false, di dover celebrare un processo costruito dalla stessa criminalità attraverso questi strumenti perversi che abbiamo creato.

Quando si scende su questa strada si sa dove si comincia e non dove si finisce, si sa chi si colpisce per primo e non si sa chi sarà colpito per ultimo. Avrei voluto sentire echeggiare riflessioni su questa vicenda perché fossero di ammaestramento per tutti: non le ho sentite, e questo è per me motivo di amarezza e di preoccupazione per il futuro (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Re. Ne ha facoltà.

CARLO DI RE. Signor Presidente, vorrei rendere anch'io una piccola testimonianza, a nome personale ed a nome del gruppo repubblicano in ordine a questa vicenda.

L'ampia relazione svolta dal senatore Gallo, alla quale mi associo come componente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, mi esime dall'entrare nel merito di questo dibattito, e quindi non posso che manifestare piena convergenza con i risultati alla quale è pervenuta la Commissione stessa. Se vi

sono stati dubbi circa la competenza del Parlamento ad esaminare questo caso, mi sembra però che tali dubbi siano stati discussi in precedenza, e che il voto del Parlamento abbia superato tale questione. Nella stessa relazione del senatore Gallo sono contenute parole chiare in proposito. In tale relazione si legge che non può sussistere alcun dubbio che le condotte ascritte all'onorevole Mancini configurino un tipico reato ministeriale, giacché individuano addirittura la violazione del generale e fondamentale obbligo di fedeltà verso la Repubblica, che si specifica nei confronti dei ministri nel particolare potere-dovere di collaborare all'elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico generale.

Per quanto riguarda le accuse specifiche, credo che sia stata pienamente manifestata la fragilità e l'inconsistenza delle ipotesi che avevano orientato l'indagine giudiziaria, e che sia stata accertata la piena estraneità dell'onorevole Mancini ai fatti a lui addebitati. Pertanto invito i parlamentari repubblicani, ferma restando la nostra valutazione in ordine al fenomeno terroristico, ed al modo fermo con cui combatterlo, a manifestare adesione alle risultanze cui è pervenuta la Commissione parlamentare d'accusa, e a votare a favore dell'archiviazione del procedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché non sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa, porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, le conclusioni della relazione della Commissione, intese a proporre l'archiviazione del procedimento.

Ricordo che in questa votazione, che deve avvenire a scrutinio segreto, per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Chi intende approvare le conclusioni della relazione della Commissione dovrà deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non intende approvarle deporrà la pallina bianca nell'urna nera e viceversa.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione segreta sulle conclusioni della relazione della Commissione, intese a proporre l'archiviazione del procedimento n. 342/VIII del registro generale (atti relativi all'onorevole Giacomo Mancini, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro-tempore*).

*(Segue la votazione).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della relazione della Commissione intese a proporre l'archiviazione del procedimento n. 342/VIII del registro generale (atti relativi all'onorevole Giacomo Mancini, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro-tempore*):

Presenti e votanti .....	634
Maggioranza .....	318
Voti favorevoli .....	566
Voti contrari .....	68

*(Il Parlamento in seduta comune approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Senatori:*

Abis Lucio Gustavo